

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2020, n. 2-1636

Approvazione schema di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del D.L.34/2020.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

la pandemia COVID-19 richiede un'azione coordinata e incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;

la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;

l'articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che prevede che le Amministrazioni Pubbliche titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

gli articoli 241 e 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", denominato "Decreto Rilancio", dettano disposizioni, rispettivamente, sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 e sul contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19.

Ritenuto

di condividere, con il Ministro per il sud e la Coesione territoriale, l'opportunità di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

che la riprogrammazione dei fondi consente non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando;

che è opportuno definire un Accordo con il Governo per una strategia di intervento che preveda da un lato, gli ambiti prioritari su cui concentrare tali risorse, con misure individuate sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei e, dall'altro lato, il contributo tangibile del Programma operativo Regionale da destinare alle priorità dell'emergenza COVID-19;

che l'Accordo - nel salvaguardare l'addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di legge in ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione - consente di preservare sia le prospettive di medio termine di alcune scelte di intervento importanti nell'ottica propria della coesione, sia i progetti (e la relativa attività amministrativa legata alle procedure di attivazione) già selezionati dalle Autorità di gestione, ma che avrebbero bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per poter essere attuati.

Dato atto che:

il POR FESR Piemonte, alla data odierna dispone di risorse riprogrammabili pari a € 224.000.000;

il POR FSE Piemonte, alla data odierna dispone di risorse riprogrammabili pari a € 121.167.526;

sulla base della ricognizione effettuata dai competenti uffici, in collaborazione con i servizi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse FSC 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 assegnate

alla Regione Piemonte e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 34/2019 e s.m.i., ammontano a € 122.840.000.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", proposto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che, in attuazione del succitato D.L. 34/2020, prevede:

1. di individuare stanziamenti dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte per la riprogrammazione di risorse volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 e il conseguente finanziamento di spese sostenute rispetto alle seguenti priorità: Emergenza sanitaria, Attività economiche, Lavoro così come descritte nel testo dell'Accordo stesso;
2. di utilizzare nella maniera più ampia possibile l'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate in tale periodo dai POR Regione Piemonte;
3. di assicurare la riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita alla Regione Piemonte, che verrà approvata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 del D.L. 34/2020, dalla Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n.190;
4. di adottare, da parte del Governo, dopo la sottoscrizione dell'Accordo, la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione regionale per il complesso delle risorse che vi confluiranno;
5. di garantire alla Regione Piemonte, da parte del Governo, nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 una assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota di risorse POR 2014-2020 oggetto delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 242 del D.L. 34/2020;
6. di far confluire nel Piano Operativo Complementare (POC) Piemonte, da istituire, le risorse nazionali di cofinanziamento dei POR della Regione Piemonte, nel caso si proceda secondo quanto previsto al punto 2, per essere destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate nei programmi dei fondi strutturali europei di riferimento;
7. di supportare la Regione Piemonte, da parte del Governo, nella predisposizione delle modifiche da effettuare ai POR per effetto della riprogrammazione e nell'interlocazione con la Commissione Europea per la successiva notifica ed approvazione;
8. che per garantire la copertura e la realizzazione di progetti non più finanziati dai Fondi europei, in conseguenza della riprogrammazione del POR FESR Piemonte e del POR FSE Piemonte, per un totale complessivo di € 345.167.526, sono utilizzabili:
 - a) le succitate risorse del Fondo sviluppo e coesione, pari a complessivi 122.840.000 come risulta dalla tabella allegata al suddetto accordo;
 - b) nuove assegnazioni di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 222.327.526,
9. che in conseguenza della riprogrammazione del POR FESR Piemonte e del POR FSE, da effettuarsi ai sensi dei regolamenti (UE) n.1304/2013, n.1301/2013 e (n. 1303/2013, come modificati, gli ultimi due, dai regolamenti (UE) 2020/558 e 2020/460, le risorse statali di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, non più necessarie per effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per il periodo di riferimento, confluiscono nel Programma Operativo Complementare (POC) Piemonte, da istituire, e sono destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate o pianificate nei programmi dei fondi strutturali europei della Regione Piemonte (POR FESR e POR FSE).

Dato atto che l'interlocazione con la Commissione europea e l'ANPAL ha permesso di verificare la rendicontabilità sul POR FSE, a valere sulla priorità di investimento dedicata

all'accesso ai servizi sociali e sanitari di qualità (cosiddetta 9.iv), delle indennità di sostegno al reddito dei lavoratori direttamente imputabili alla pandemia da COVID-19 anche in assenza di politiche attive dedicate, secondo le procedure da definirsi d'intesa con le istituzioni sopra richiamate e con il soggetto incaricato della corresponsione delle indennità ai lavoratori.

Vista la Decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, così come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.;

vista la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", così come modificata dalla Decisione di esecuzione C(2018) 5566 del 17 agosto 2018;

visto il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, e che in particolare consente, in via eccezionale, agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile che decorre dal 10 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100%;

visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), e che in particolare, a decorrere dal 1° febbraio 2020, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica e può promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;

visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in virtù del quale il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è stato finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, con carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi europei;

visto l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito la dotazione iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020, per complessivi 54.810 milioni di euro, definendo inoltre la seguente chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

viste le delibere CIPE 65/2015, 3/2016, 6/2016, 52/2016, 53/2016, 54/2016, 55/2016, 98/2017, 99/2017, 100/2017, 107/2017, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 28/2019, che hanno assegnato alla Regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, complessive risorse pari a € 1.118.415.435, a valere su programmi a regia regionale e programmi tematici a regia nazionale;

visto l'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i, che definisce il quadro procedurale per operare una riclassificazione dei diversi documenti programmatici relativi ai cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 delle risorse FSC, facendone confluire in un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Preso atto dell'impegno da parte del Governo, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, a garantire un'assegnazione addizionale di risorse FSC equivalente alla quota di risorse dei rispettivi POR FESR e FSE 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 241 e 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 "Decreto Rilancio".

Preso atto che le operazioni di riprogrammazione dei Fondi saranno oggetto di approvazione del Comitato di Sorveglianza dei relativi fondi e delle procedure necessarie alla loro approvazione da parte dei rispettivi organi statali ed europei di competenza per poter diventare esecutive.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

- di approvare lo schema di Accordo "Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale o un suo delegato alla sottoscrizione dello stesso;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;
- di prendere atto dell'impegno da parte del Governo, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, a garantire un'assegnazione addizionale di risorse FSC equivalente alla quota di risorse dei rispettivi POR FESR e FSE 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 241 e 242 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 "Decreto Rilancio";
- di prendere atto che le operazioni di riprogrammazione dei Fondi saranno oggetto di approvazione del Comitato di Sorveglianza dei relativi fondi e delle procedure necessarie alla loro approvazione da parte dei rispettivi organi statali ed europei di competenza per poter diventare esecutive;
- di rinviare a successive deliberazioni l'adozione degli adempimenti necessari alla attivazione dell'accordo, anche a seguito di specifiche approvazioni da parte del CIPE e degli organi della Commissione Europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Regione PIEMONTE

Presidente

Accordo

Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020

PREMESSO CHE

che la pandemia COVID-19 richiede un'azione coordinata e incisiva per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;

che pertanto il Ministro per il sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Piemonte concordano sulla opportunità di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;

che la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;

che l'articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

che l'operazione di riprogrammazione consente non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia sta comportando;

che è opportuno definire con urgenza un accordo tra il Governo e la Regione Piemonte per una strategia di intervento che preveda da un lato, gli ambiti prioritari su cui concentrare tali risorse, con misure individuate sulla base delle loro caratteristiche di efficacia nel contrasto alla crisi e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei e, dall'altro lato, il contributo tangibile del Programma operativo Regionale da destinare alle priorità dell'emergenza COVID-19;

che l'accordo - nel salvaguardare l'addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di legge in ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione - consente di preservare sia le prospettive di medio termine di alcune scelte di intervento importanti nell'ottica propria della coesione, sia i progetti (e la relativa attività amministrativa legata alle procedure di attivazione) già selezionati dalle Autorità di gestione, ma che avrebbero bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per poter essere attuati.

Tutto ciò premesso

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Piemonte concordano:

di individuare le risorse dei POR FESR e FSE della Regione Piemonte, per la riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, per un importo, sull'attuale valore complessivo del Programma, pari a complessivi 345,168 milioni di euro, di cui 224 milioni a valere sul PO FESR e 121,168 milioni a valere sul PO FSE, secondo le modalità di seguito individuate;

di utilizzare nella misura più ampia possibile l'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate in tale periodo dai POR della Regione Piemonte;

di stabilire che le risorse relative ai POR così individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione degli stessi programmi, e concorrono al finanziamento delle sottoelencate priorità:

Emergenza sanitaria (per complessivi 160 milioni di euro): spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie regionali di Protezione civile e da Enti dei Servizi sanitari regionali; Assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; Acquisizione di prestazioni e reclutamento lavoro autonomo; aree sanitarie temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute;

Attività economiche (per complessivi 64 milioni di euro): istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i Confidi regionali per l'abbattimento dei tassi di interesse, ovvero rafforzamento di strumenti finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall'emergenza da Covid 19, nonché strumenti previsti nell'ambito del temporary framework per sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;

Lavoro (per complessivi 121,168 milioni di euro): Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio.

La Regione Piemonte si impegna a destinare fino a 345,168 milioni di euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legge 34/2020. L'individuazione di tale spese avviene in raccordo e con il supporto dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La Regione Piemonte si impegna, altresì, a comunicare prontamente al Dipartimento per le politiche di coesione il dettaglio degli interventi attuati in relazione a ciascuna delle citate priorità.

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e Presidente della Regione Piemonte concordano altresì di individuare le seguenti modalità operative per pervenire alla riprogrammazione delle risorse:

allo scopo di consentire alla Regione Piemonte di riorientare le risorse dei propri POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all'emergenza riconducibili alle quattro citate priorità, viene assicurata una opportuna riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita all'Amministrazione della Regione Piemonte, che verrà approvata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Anche al fine di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi europei, sono utilizzabili:

- a) le risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i o comunque libere da impegni, per complessivi 122,84 milioni di euro.
- b) nuove assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di 222,328 milioni di euro. Le assegnazioni saranno iscritte a contestuale copertura dei cronoprogrammi di avanzamento degli interventi riprogrammati sostituiti da iniziative di contrasto all'emergenza.

Per i nuovi interventi finanziati con il FSC attraverso le riprogrammazioni di cui ai punti precedenti il Governo si impegna, nella delibera CIPE di istituzione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale, a prevedere il 31.12.2025 come termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti

Il Governo si impegna ad adottare, dopo la sottoscrizione del presente accordo, la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale previsto dal citato articolo 44 per il complesso delle risorse che vi confluiranno.

Nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) saranno previste sezioni dedicate in cui confluiscono: l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR; eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall'articolo 241 del decreto legge 34/2020.

Il Governo si impegna, inoltre, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, a garantire alla Regione un'assegnazione aggiuntiva di risorse equivalente alla quota di risorse del POR 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, fino a un massimo di 345,168 milioni di euro, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020.

Ove la Regione proceda alle rimodulazioni dei programmi operativi attraverso la revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per l'anno contabile 2020-2021, come anche previsto dall'articolo 242 del decreto legge 34/2020, le risorse nazionali di cofinanziamento, non più necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per il periodo di riferimento, confluiscono nel Programma Operativo Complementare (POC), da istituire, e possono essere destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento.

Il Governo si impegna a supportare la Regione nella predisposizione delle modifiche da effettuare al POR per realizzare la riprogrammazione e nell'interlocuzione con la Commissione europea per la sua successiva notifica e approvazione.

Il Governo si impegna ad avviare una adeguata interlocuzione negoziale con la Commissione Europea volta a consentire la finanziabilità, nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027, dei progetti avviati nel periodo di programmazione 2014-2020 e non completati;

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM-DPCoe), l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato (IGRUE), forniranno alle Autorità di Gestione l'assistenza e le indicazioni necessarie alla riprogrammazione e ad assicurare la rendicontabilità delle spese relative, in particolare per le tipologie di azione in contrasto all'emergenza COVID-19 da inserire nei Programmi Operativi e le relative modalità attuative e di verifica.

Tutti gli interventi finanziati dalle politiche di coesione comunitarie e nazionali a esito delle riprogrammazioni effettuate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 saranno sottoposte agli obblighi di monitoraggio vigenti e in ottemperanza delle specifiche indicazioni fornite con apposita Circolare dell'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'UE della Ragioneria Generale dello Stato.

Data

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Giuseppe L. C. Provenzano

Il Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio